

CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX^A LEGISLATURA - I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

COMMISSIONE LEGISLATIVA DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

29.

RESOCONTO

DELLA RIUNIONE DI MERCOLEDÌ 2 SETTEMBRE 1942-XX

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **PACE BIAGIO**

INDICE

	Pag.
Comunicazione del Presidente	351
PRESIDENTE	
Disegni di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	
Gestione delle scuole rurali della Dalmazia e del nuovo territorio annesso alla provincia di Fiume (2076)	352
DE CARLI, <i>Relatore</i> .	
Riconoscimento dei servizi prestati dal personale direttivo ed insegnante dei Licei musicali pareggiati successivamente regificati anteriormente alla assunzione nei ruoli dei Regi Conservatori di musica, e valutazione del servizio di ruolo, reso come direttore di Regio Conservatorio, nel caso di personale direttivo restituito o immesso nel ruolo degli insegnanti (2077)	352
BONUCCI, <i>Relatore</i> .	
Norme transitorie sul collocamento a riposo del personale direttivo ed insegnante delle scuole governative e sull'esonero dalle tasse in relazione allo stato di guerra (2078)	352
ANDREOLI, <i>Relatore</i> .	
Istituzione di Centri didattici (<i>Approvato con modificazioni</i>) (2089)	353
RISPOLI, <i>Relatore</i> - DEL GIUDICE, <i>Sottosegretario di Stato per l'educazione nazionale</i> - FERA, POMPEI, PRESIDENTE, PENTINALLI, BONUCCI, MEZZASOMA, BRIGNOLI, BRASS.	

La riunione comincia alle 10.

(*E presente il Sottosegretario di Stato per l'educazione nazionale, Del Giudice*).

PRESIDENTE comunica che sono assenti per mobilitazione i Consiglieri nazionali Di Stefano Bernardino e Stagno e in congedo i Consiglieri: Amato, Cambi, Ghigi, Michetti e Tommaselli.

Constata che la Commissione è in numero legale.

Si compiace di rivedere tra i camerati presenti, completamente ristabilito dalla recente malattia, il Consigliere Bifani, al quale rivolge un cordiale saluto.

BIFANI ringrazia.

BRASS, *Segretario*, legge il processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE informa i camerati di avere ricevuto comunicazione, da parte del Presidente della Camera, che il disegno di legge n. 2024: « Istituzione di scuole per la formazione del personale tecnico degli istituti e laboratori scientifici universitari » — per il quale la Commissione, d'accordo col Governo, ha chiesto la sospensione della discussione — deve intendersi ritirato ai sensi dell'articolo 42 del Regolamento della Camera, essendo scaduto il termine di un mese prescritto per l'approvazione dall'articolo 16 della legge 19 gen-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

naio 1939-XVII, n. 129. Il disegno di legge è stato, pertanto, cancellato dall'ordine del giorno.

Discussione del disegno di legge: Gestione delle scuole rurali della Dalmazia e del nuovo territorio annesso alla provincia di Fiume. (2076)

DE CARLI, *Relatore*, ricorda che il Regio decreto-legge 14 ottobre 1938-XVI, n. 1771, ha concesso all'Opera nazionale di assistenza all'Italia redenta di continuare a gestire le scuole che già amministrava nelle provincie della Venezia Tridentina e della Venezia Giulia. Si tratta di scuole rurali, serali, festive e di corsi speciali integrativi di cultura per adulti.

Col presente disegno di legge si estende questa concessione alle scuole rurali della Dalmazia e del nuovo territorio annesso alla provincia di Fiume.

Il provvedimento si compone di tre articoli.

Nel primo si specifica che la concessione è limitata al 31 dicembre 1943-XXII: ciò perchè nel decreto-legge del 1938 la concessione medesima era stata prevista per un quinquennio e questo scade nel 1943. Sarebbe stato, forse, opportuno far coincidere la scadenza con la fine dell'anno scolastico, per evitare che, ad anno scolastico cominciato, le scuole di cui si tratta passino ad altra amministrazione.

L'articolo 2 regola il trattamento da farsi al personale insegnante e direttivo e stabilisce che ad esso — a partire dall'anno scolastico 1941-42 — saranno corrisposte le stesse indennità stabilite dalla circolare del Duce per tutto il personale dello Stato. Agli effetti di questo trattamento, gli insegnanti delle scuole rurali saranno inquadrati nel grado 13° dell'ordinamento gerarchico degli impiegati dello Stato fino alla data di entrata in vigore della legge 1° giugno 1942-XX, n. 675, che ha immesso in tale ordinamento i maestri elementari; alla quale data avranno il grado 12°.

L'articolo 3 contiene norme di ordine amministrativo. La spesa complessiva annua per il mantenimento di ciascuna delle scuole rurali è stabilita in lire 10,957, senza specificare la parte riservata agli stipendi, soprattutto perchè le indennità speciali al personale che risiede nei territori suddetti variano da caso a caso, in conseguenza della situazione familiare.

Da ultimo, è previsto in lire 700,000 il contributo di primo impianto delle scuole rurali.

Il disegno di legge è ben congegnato e merita l'approvazione della Commissione.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi Allegato).*

Discussione del disegno di legge: Riconoscimento dei servizi prestati dal personale direttivo ed insegnante dei Licei musicali pareggiati successivamente regificati anteriormente alla assunzione nei ruoli dei Regi Conservatori di musica, e valutazione del servizio di ruolo, reso come direttore di Regio Conservatorio, nel caso di personale direttivo restituito o immesso nel ruolo degli insegnanti. (2077)

BONUCCI, *Relatore*, osserva che il disegno di legge, assai opportuno, consta di due provvedimenti distinti.

L'articolo 1 sanziona il principio che, in caso di regificazione di un Conservatorio o di un Istituto musicale pareggiato, il personale conserva tutti i diritti acquisiti: si tratta di un provvedimento di così evidente giustizia che non è necessario soffermarsi a illustrarlo.

L'articolo 2 prevede il caso dei direttori di Conservatorio che vogliono rinunciare alla direzione per assumere o riprendere l'insegnamento. Questa norma è stata già applicata altre volte in casi speciali (ad esempio, quelli dei maestri Respighi e Pizzetti) e ha permesso di conservare agli allievi i preziosi insegnamenti di illustri musicisti e compositori che, pur non essendo più in grado di esplicare la gravosa e continuativa opera di direttori, possono ancora conciliare la loro attività professionale e artistica con quella di insegnanti: anch'essa, dunque, si rivela quanto mai utile e opportuna.

Propone alla Commissione l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi Allegato).*

Discussione del disegno di legge: Norme transitorie sul collocamento a riposo del personale direttivo ed insegnante delle scuole governative e sull'esonero dalle tasse in relazione allo stato di guerra. (2078)

ANDREOLI, *Relatore*, rileva che anche questo disegno di legge, come il precedente, comprende due oggetti distinti, riuniti in unico

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

provvedimento, perchè si tratta nell'un caso e nell'altro di norme transitorie in materia scolastica.

La prima parte riguarda il collocamento a riposo del personale direttivo ed insegnante delle scuole governative, che è regolato dall'articolo 1 del disegno di legge. Questo articolo riproduce, in sostanza, il contenuto dell'articolo 1 della legge 21 agosto 1940-XVIII, n. 1252, con qualche variante molto opportuna, in quanto — mentre questa legge ebbe un'applicazione quasi meccanica, totalitaria e non del tutto proficua — la norma oggi introdotta consente una selezione, precisando che il personale direttivo e insegnante delle scuole degli ordini medio, superiore, femminile e artistico può essere mantenuto in servizio per l'anno scolastico 1942-43, purchè sia riconosciuto idoneo a prestare opera utile alla scuola.

In proposito desidera rivolgere una raccomandazione al Ministero.

Per la legge dell'agosto 1940-XVIII, furono mantenuti in servizio gli insegnanti e i presidi delle scuole medie, come allora si chiamavano; nell'anno seguente, invece, tutti i pensionandi furono collocati a riposo. Quest'anno, terzo della guerra, si ripete il provvedimento del 1940: rimangono fuori, quindi, gli insegnanti pensionati nell'anno 1941. Ora, fra costoro vi sono docenti di valore e veramente benemeriti della scuola, i quali con grande beneficio dell'insegnamento potrebbero essere impiegati in supplenze o incarichi, in modo da evitare una disparità di trattamento legale a loro danno. Se si considera che il servizio della mobilitazione civile oggi si vale di tutte le energie disponibili, non può apparire equo che questi insegnanti siano utilizzati meglio che altrove nella scuola, alla quale hanno già dato la loro opera in modo egregio.

L'articolo 2 riguarda, invece, gli esoneri dalle tasse scolastiche. Qui pure si ripete una disposizione già adottata nel 1940, con la legge citata, ma con opportuni perfezionamenti intesi ad evitare interpretazioni dubbie e con alcune aggiunte, dirette ad estendere il beneficio dell'esonerazione dalle tasse scolastiche a coloro che si sono venuti a trovare, per lo svolgimento dei fatti di guerra, in condizioni che non potevano essere prevedute tre anni fa.

Anche per questa parte desidera formulare una raccomandazione.

Nel provvedimento di esonerazione non sono compresi gli orfani dei civili caduti per bombardamenti ad opera del nemico. Non sono molti, per fortuna; ma il loro caso merita di essere preso in considerazione e anche con una

certa urgenza, dato che l'anno scolastico sta per cominciare e che, secondo le disposizioni vigenti, essi non potrebbero fruire, in genere, del beneficio dell'esonerazione.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli del disegno di legge.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Istituzione di Centri didattici. (2089)

RISPOLI, *Relatore*, mette in rilievo il carattere istituzionale della legge in discussione, che è tra quelle che nascono direttamente dalla Carta mussoliniana della scuola.

Come è noto, la XXIII Dichiarazione della Carta della scuola dice testualmente che « la preparazione degli insegnanti è oggetto di cure e provvidenze particolari. Vocazione, dottrina e chiarezza, onde il sapere si forma e si tramanda, si consolidano e si affinano in Centri didattici sperimentali, in laboratori e musei scolastici, in istituti di metodo annessi alle principali Università, in corsi di tirocinio, nell'esercizio dell'assistentato »: bisogna, dunque, rendere omaggio al Ministro dell'educazione nazionale che, nonostante le difficoltà create dallo stato di guerra, ha voluto dare inizio all'opera dei Centri didattici.

La parola « didattica » ha suscitato, in tempi diversi, critiche e polemiche. False interpretazioni della pedagogia idealistica hanno finito per distruggerne, quasi, il valore; e a furia di dire che l'insegnante è l'uomo, che insegnante si nasce, come si nasce poeti o artisti, si è giunti a prestare poca attenzione e scarso interesse a quello che è un aspetto fondamentale, insostituibile, della scuola, cioè la preparazione degli insegnanti. La legge odierna costituisce, appunto, uno sforzo onesto e intelligente per contribuire in qualche modo alla soluzione di questo fondamentale problema, senza la quale le scuole, anche se ordinate e perfette, non potrebbero rispondere alla loro missione.

Che tale bisogno esista è superfluo dimostrare.

La scuola italiana ha ottimi insegnanti ed eccellenti maestri, ma lo Stato non può restare indifferente di fronte al problema della loro preparazione: non basta, infatti, superare un esame di laurea o una prova di concorso, perchè si possa ritenere di avere le qualità didattiche necessarie per assumere l'esercizio dell'insegnamento.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

La legge, creando i Centri didattici nazionali e provinciali, contribuisce decisamente a quest'opera di addestramento. In che modo? I tempi sono tre.

Innanzitutto essa si preoccupa dei futuri insegnanti, di coloro che sono ancora alunni universitari. È un problema vasto, sul quale esiste tutta una letteratura scolastica e che si riassume nella domanda: le Università oggi si occupano e si preoccupano della formazione degli insegnanti? Bisogna riconoscere che questo non avviene. Le Università hanno essenzialmente un compito di formazione scientifica, e questo momento universitario è insopprimibile: nessuno — ha detto il Ministro Bottai — vuole attentare alla serietà della cultura universitaria. D'altra parte, il numero sempre crescente degli studenti sia universitari, sia dell'ordine medio e superiore, rende assai difficile quest'opera che dovrebbe puntare sulla personalità, perchè nella massa la personalità anega facilmente.

Questo, dunque, il primo tempo: preparazione dei futuri insegnanti. E qui bisogna invocare la collaborazione dell'Università; collaborazione che certamente l'Università non disdegnerà di dare.

Secondo tempo: reclutamento degli insegnanti. Anche i concorsi, come attualmente è consentito di farli, non possono certamente dare le necessarie garanzie circa il possesso dei requisiti didattici da parte dei candidati.

Terzo tempo: aiutare gli insegnanti che già sono in servizio e titolari di cattedre, perchè si svegli in loro la coscienza didattica e perchè siano messi a contatto — come ha detto il Ministro Bottai — della luce di idee che può nascere dalla conoscenza di un pensiero didattico italiano e straniero e dalla documentazione dell'opera che, in Italia e all'estero, gli insegnanti svolgono presso le varie scuole per rendere più alto e vivo il rendimento della loro missione.

L'articolo 1 della legge riecheggia, con una quasi identità di termini, un brano del discorso, veramente fondamentale, tenuto dal Ministro Bottai a Firenze, quando l'anno scorso inaugurò quel Centro didattico, al quale il camerata Fera ha dato il prezioso ausilio della sua opera e della sua intelligenza. In quella occasione il Ministro, precisando i fini dei Centri didattici, ammonì che bisogna far circolare nella scuola luce di idee e calore di fatti: e sono parole, queste, particolarmente felici, che potrebbero formare la base di lavoro dei Centri didattici. Luce di idee: e cioè tutta l'attività di ricerca nel campo pedago-

gico e didattico; calore di fatti, e cioè rapporto vivo con gli uomini della scuola, volontà di tesaurizzare l'esperienza migliore della scuola stessa. Occorre ricercare e conoscere i buoni insegnanti; occorre che la bravura e l'eccellenza non rappresentino un vano motivo di compiacimenti ufficiali sepolti negli archivi degli istituti o del Ministero, ma facciano circolo intorno a sé; occorre in una parola, come ha affermato il Ministro, che il meglio aiuti il peggio.

I compiti e i fini dei Centri didattici sono, dunque, complessi, gravi e delicati.

La legge prevede l'istituzione di Centri nazionali e di Centri provinciali. I Centri nazionali, che non potranno essere più di dieci, avranno un compito più specializzato e si dedicheranno ad approfondire determinati settori della scienza e della cultura; i Centri provinciali si interesseranno, invece, dei vari ordini della scuola e, genericamente, dei problemi connessi alle varie discipline in qualsiasi ramo di insegnamento. Non c'è una gerarchia tra Centri nazionali e Centri provinciali, ma sarà bene che i primi si avvalgano, quando sia possibile, della collaborazione dei secondi.

Perchè l'attività dei Centri nazionali e provinciali non risulti troppo varia o frammentaria, perchè non si manifestino tendenze troppo divergenti e dannose, la legge prevede la costituzione di un organismo centrale per una direzione comune: un Comitato presieduto dal Sottosegretario di Stato per l'educazione nazionale e composto — fra l'altro — dei Direttori generali del Ministero, del Fiduciario nazionale dell'Associazione fascista della Scuola, del Commissario dell'Ente Nazionale per l'insegnamento Medio e Superiore, e del quale il camerata Brignoli propone sia chiamato a far parte anche il Segretario nazionale del Sindacato fascista degli insegnanti privati.

Così com'è congegnata, la legge merita ogni elogio, sia per la definizione degli scopi dei Centri, sia per il loro inquadramento in nazionali e provinciali, sia per l'azione di vigilanza e di controllo del Comitato centrale. Tuttavia, vi è un lato del problema che deve richiamare l'attenzione: quello dei mezzi finanziari.

L'estrema durezza delle condizioni economiche in cui sorgono i Centri — sia detto lealmente e senza spirito polemico — ne minaccia l'esistenza stessa. Presso i Centri — che hanno ciascuno un direttore — funziona una Consulta tecnica e possono essere comandati un certo numero di elementi tolti dalla scuola.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Ora la legge, nella parte finanziaria, con un procedimento che fino a questo momento è da ritenersi nuovo negli annali scolastici o, per lo meno, in questo settore, prevede il rimborso all'Erario degli stipendi lordi, aumentati del 10 per cento, di tutti gli elementi dispensati dal servizio e messi a disposizione dei Centri. Ebbene, dai calcoli fatti, questo rimborso assorbirebbe quasi i tre quarti del contributo statale. E se si pensa che i Centri dovranno anche corrispondere una indennità al personale comandato, è facile dedurre che quanto rimane del contributo medesimo si esaurirà in questa bisogna.

Ora qui si tratta di una legge istituzionale e di organismi la cui funzione è voluta e regolata dalla Carta della Scuola.

È vero che la legge prevede altri contributi oltre quello statale; ma se — come sembra — verrà pressochè a mancare quello delle provincie e dei comuni, non saranno certo il contributo dell'Ente Nazionale per l'insegnamento Medio e Superiore e le eventuali erogazioni di Enti pubblici e privati, di istituti scolastici e di singole persone che potranno assicurare l'attività demandata ai Centri.

Questa particolare disposizione della legge dovrebbe, dunque, essere emendata nel senso di rimborsare all'Erario solo la spesa effettiva che esso dovrà sostenere per la sostituzione dei funzionari o dei docenti, che saranno comandati presso i Centri didattici. È noto che alla sostituzione di questo personale (presidi, insegnanti titolari, ecc.) si provvede con supplenti, e non si comprende la ragione per la quale l'Erario verrebbe a guadagnare sulla differenza degli assegni. Tanto varrebbe dire — in caso diverso — che non sono dieci, ma cinque o quattro, i milioni che l'Erario ha assegnato al Ministero dell'educazione nazionale per i Centri didattici.

Sa che il Presidente della Commissione si è interessato del problema e lo ringrazia di questo intervento.

Si riserva di esporre altre considerazioni e di formulare precise proposte in sede di discussione dei singoli articoli. Crede, intanto, di interpretare il pensiero unanime della Commissione confermando al Ministro dell'educazione nazionale la riconoscenza della scuola per il coraggio col quale, in tempi così ardui, ha dato impulso a un lavoro che oggi si inizia alla garibaldina, ma che avrà nel tempo il suo consolidamento e il suo logico sviluppo. (*Vive approvazioni*).

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli del disegno di legge.

ART. 1.

Il Ministro dell'educazione nazionale è autorizzato a istituire Centri didattici provinciali o nazionali, aventi per scopo di:

a) ravvivare negli uomini di scuola l'interesse per gli studi di metodologia didattica;

b) avviare e condurre ricerche pedagogiche e didattiche;

c) fornire agli studiosi, specializzati nelle discipline didattiche, ausilio di mezzi e materia d'indagine;

d) ispirare e favorire metodi nuovi d'insegnamento, creando, per saggiarne l'efficienza, classi sperimentali;

e) promuovere corsi di cultura educativa per le famiglie, e corsi di differenziazione didattica, di perfezionamento e di addestramento per gli insegnanti, compresi i maestri delle scuole elementari rurali;

f) procedere ad accertamenti di capacità degli alunni che aspirano ad essere accolti nei collegi del Littorio;

g) suggerire linee indicative di ricerche e consigliare, sul fondamento di esse, indirizzi di metodo;

h) fornire agli studenti universitari, che si consacreranno all'insegnamento, campo e mezzi di sperimentare se stessi nei primi impegni della pratica;

i) procedere, per incarico del Ministro, alle ispezioni degli insegnanti dell'ordine medio e superiore, per la promozione ad ordinari.

I Centri didattici possono estendere la propria attività allo studio di altri problemi di carattere tecnico come l'orientamento professionale, i programmi, l'arredamento, il materiale didattico e scientifico, l'edilizia, i libri di testo; ed in relazione a tali attività, possono organizzare convegni, curare o favorire la preparazione di mostre scolastiche in Italia, o la partecipazione dell'Italia a mostre all'estero, raccogliere documenti della vita e dell'attività della scuola, promuovere o facilitare la pubblicazione di opere sulla vita scolastica nazionale, istituire biblioteche pedagogiche con particolare riguardo alla scuola italiana.

I Centri didattici provinciali e nazionali sono dotati di personalità giuridica di diritto pubblico.

RISPOLI, *Relatore*, al primo comma, dove è detto: « Centri didattici provinciali o nazionali », propone di sostituire la « o » con una « e ».

DEL GIUDICE, *Sottosegretario di Stato per l'educazione nazionale*, accetta.

RISPOLI, *Relatore*, alla lettera f) dello stesso comma, osserva che l'attuale dizione del

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

capoverso, secondo cui scopo dei Centri è anche di « procedere ad accertamenti di capacità degli alunni che aspirano ad essere accolti nei collegi del Littorio », potrebbe lasciar supporre che i Centri debbano provvedere ad esaminare tali alunni, mentre è da ritenere che il concetto ispiratore sia quello che debbano suggerire metodi per accertarne meglio la capacità. Si tratterebbe, insomma, di un'opera di carattere tecnico; pertanto, le parole: « procedere ad accertamenti di capacità », potrebbero essere sostituite con le altre: « suggerire metodi per meglio accertare la capacità ».

DEL GIUDICE, *Sottosegretario di Stato per l'educazione nazionale*, ammette che una diversa formulazione della lettera *f*) gioverebbe ad evitare possibili equivoci. Effettivamente non si può sin da ora precisare quali saranno i sistemi di selezione degli alunni destinati ai collegi del Littorio, perchè il problema dei collegi di Stato è ancora allo studio; tuttavia, non sembra che i Centri didattici debbano limitarsi a suggerire i metodi per meglio accertare le capacità degli alunni medesimi.

Si tratta di un problema di didattica generale; e non si può creare una didattica dei migliori e una dei peggiori, perchè — se così fosse — si dovrebbe stabilire addirittura un nuovo concetto di « ottimo studente » da portare innanzi a spese dello Stato e della collettività, con tutti i pericoli del caso, quando — nel successivo corso degli studi — il giovane prescelto non rivelasse le necessarie attitudini.

Il problema è grave; ma deve essere la scuola in se stessa ad operare la scelta. Per ciò, anche modificata, la disposizione della lettera *f*) deve essere sempre un po' generica.

FERA propone: « procedere a concreti e pratici accertamenti di capacità ».

RISPOLI, *Relatore*. Anche con questa modificazione l'equivoco permane e si potrà credere che i Centri debbano esaminare gli alunni.

DEL GIUDICE, *Sottosegretario di Stato per l'educazione nazionale*, ripete che sarà la scuola a indicare i migliori, cioè gli allievi che potranno aspirare a essere accolti nei collegi del Littorio e partecipare al relativo concorso. Il concorso potrà svolgersi presso i Centri didattici, i quali indicheranno così gli alunni da ammettersi alla prova: che la prova debba essere fatta presso un Centro didattico o nella scuola che deve riceverli, è un'altra questione.

POMPEI propone l'abolizione della lettera *f*), che presuppone l'esistenza dei collegi del Littorio, i quali — invece — debbono ancora essere istituiti. Quando i collegi saranno

creati e saranno fissati i loro compiti, nonchè i loro rapporti con i Centri, si potrà stabilire se l'ammissione ai collegi medesimi debba, o meno, essere deferita ai Centri didattici. Questa estesa elencazione dei compiti dei Centri didattici, che sono già così specifici, appare pleonastica.

DEL GIUDICE, *Sottosegretario di Stato per l'educazione nazionale*, dissente dal camerata Pompei e osserva che, se l'istituzione dei collegi del Littorio ha dovuto subire un tempo di arresto in ragione delle attuali contingenze, essi restano tuttavia uno dei perni della Carta della scuola.

Il sistema sociale della Carta della scuola senza i collegi del Littorio non può neppure avere inizio di attuazione; pertanto l'accento contenuto nella lettera *f*) può essere considerato come un memento ed è opportuno che rimanga nel testo della legge.

PRESIDENTE ritiene che i pareri sinora espressi concordino nell'escludere che gli aspiranti all'ammissione nei collegi del Littorio siano esaminati dai Centri didattici. Conviene, però, nel ritenere che la materia debba essere regolata.

PENTIMALLI crede che all'attuale dizione potrebbe opportunamente essere sostituita la seguente: « procedere ad una selezione degli alunni che aspirano ad essere accolti nei collegi del Littorio ».

PRESIDENTE osserva che « accertare » è più generico.

PENTIMALLI fa notare che l'accertamento delle capacità implica un esame; la selezione no.

DEL GIUDICE, *Sottosegretario di Stato per l'educazione nazionale*, rileva che, però, l'accertamento di capacità è preventivo, mentre la selezione è successiva.

PRESIDENTE crede che, dopo i chiarimenti dati dal Sottosegretario di Stato, la lettera *f*) possa rimanere nel testo ministeriale.

(Così resta stabilito).

RISPOLI, *Relatore*, propone di sopprimere il capoverso di cui alla lettera *g*) che ripete il contenuto delle lettere *b*) e *d*).

DEL GIUDICE, *Sottosegretario di Stato per l'educazione nazionale*, accetta.

RISPOLI, *Relatore*, propone di dare alla lettera *h*), che contiene una delle disposizioni fondamentali della legge, la seguente formulazione: « fornire, con la collaborazione delle Università e delle scuole degli ordini medio e superiore, agli studenti, che si consacreranno

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

all'insegnamento, campo e mezzi di sperimentare se stessi nei primi impegni della pratica ».

Ritiene che questo compito della preparazione degli insegnanti non possa essere assolto senza la collaborazione delle Università e che il principio di tale collaborazione debba essere sancito nella legge.

DEL GIUDICE, *Sottosegretario di Stato per l'educazione nazionale*, accetta il punto di vista del Consigliere Rispoli, facendo rilevare — tuttavia — che il Centro didattico non deve essere un organo sussidiario dell'Università. Quanto alla forma dell'emendamento, la dizione proposta dal Relatore potrebbe essere semplificata in questo modo: « fornire, con la collaborazione dell'Università e della Scuola media e superiore », ecc.

RISPOLI, *Relatore*, accetta. Segnala, poi, l'opportunità di un'aggiunta — che potrebbe trovar posto tra la lettera *h*) e la lettera *i*) — intesa a rendere più corrispondente alle necessità dell'insegnamento l'attuale sistema di reclutamento dei professori. L'aggiunta sarebbe del seguente tenore: « studiare e proporre adeguati criteri per assicurare il possesso dei requisiti didattici da parte dei candidati partecipanti ai concorsi a cattedre di insegnamento ».

DEL GIUDICE, *Sottosegretario di Stato per l'educazione nazionale*, esprime il dubbio che la formula proposta dal Relatore possa essere interpretata come un giudizio negativo sulla bontà degli attuali sistemi di concorso; e, d'altro canto, fa rilevare che i criteri di reclutamento degli insegnanti rientrano nei principi generali che regolano l'immissione nelle carriere statali e sono disciplinati dalla Presidenza del Consiglio e dal Ministero delle finanze.

È convinto che una diversa soluzione si potrebbe trovare, aggiungendo — per esempio — al concorso una prova pratica, sia pure in forma di lezione, che dia al candidato la possibilità di rivelare le proprie attitudini all'insegnamento.

RISPOLI, *Relatore*. Sarebbe una forma di collaborazione offerta dai Centri al Ministero.

DEL GIUDICE, *Sottosegretario di Stato per l'educazione nazionale*, conviene che si tratta di un problema vivo, ma conferma la necessità che esso sia rispecchiato in una formula che non possa, come quella suggerita dal Relatore, apparire una condanna pura e semplice dei sistemi attuali, condanna peraltro non meritata.

PRESIDENTE. In sostanza, i Centri dovrebbero limitarsi a proporre adeguati criteri

per accertare i requisiti didattici dei candidati all'insegnamento.

DEL GIUDICE, *Sottosegretario di Stato per l'educazione nazionale*. Se questo è il senso della parola « assicurare », non ha nulla in contrario ad accettare la formula proposta dal Relatore, in quanto essa non innova nulla e perchè tale azione di accertamento fa parte della naturale funzione dei Centri didattici. È del parere, però, che la modifica non dica niente di più della lettera *h*).

POMPEI concorda, facendo osservare che la parola « assicurare » non ha, in questo caso, alcun valore concreto.

RISPOLI, *Relatore*, afferma che bisogna attenersi alla sostanza del problema. La verità è che, oggi, il concorso non accerta la capacità didattica del candidato; e, invece, occorre far sì che tale accertamento sia possibile. Il candidato, privo dei requisiti didattici indispensabili, non dovrebbe diventare professore.

DEL GIUDICE, *Sottosegretario di Stato per l'educazione nazionale*, crede che l'aggiunta potrebbe trovar posto nella lettera *h*), testè modificata.

RISPOLI, *Relatore*, osserva che la lettera *h*) si riferisce agli studenti, mentre la sua proposta riguarda i professori.

DEL GIUDICE, *Sottosegretario di Stato per l'educazione nazionale*, ammette che l'Università non addestri in senso vero e proprio all'esercizio didattico, ma riconosce che non potrebbe farlo, dato che la sua è essenzialmente una funzione di cultura. I sistemi adottati per risolvere il problema della preparazione didattica degli insegnanti sono vari: in Romania, ad esempio, i candidati alle cattedre debbono prima fare un periodo di tirocinio accanto a un professore di ruolo, il quale esprime il suo giudizio sulla idoneità o meno del proprio assistente. Anche questo sistema, però, non è privo di inconvenienti e sembra che sia per essere abolito.

BONUCCI ricorda che nei Conservatori gli insegnanti sono, o meno, confermati dopo tre anni, in base alle capacità didattiche dimostrate.

DEL GIUDICE, *Sottosegretario di Stato per l'educazione nazionale*, osserva che lo stesso criterio vige per tutti gli insegnanti delle scuole medie e superiori, i quali ogni anno dovrebbero essere oggetto di due ispezioni. Tuttavia, perchè questo controllo potesse essere puntualmente ed efficacemente esercitato, occorrerebbe un corpo di ispettori, oltre che molto esperto, assai più numeroso di quello oggi disponibile, dato specialmente che non

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

sempre tale incarico può essere affidato ed è gradito ai professori universitari.

MEZZASOMA teme che la parola « assicurare » possa ingenerare equivoci. Comunque l'aggiunta proposta dal Relatore è già contenuta nella lettera h).

DEL GIUDICE, *Sottosegretario di Stato per l'educazione nazionale*, propone di aggiungere alla lettera h), già modificata, le parole: « e suggerire opportuni metodi di accertamento nei concorsi ».

PRESIDENTE. La lettera h) avrebbe, dunque, la seguente formulazione:

« fornire, con la collaborazione dell'Università e della Scuola media e superiore, agli studenti che si consacreranno all'insegnamento, campo e mezzi di sperimentare se stessi nei primi impegni della pratica e suggerire opportuni metodi di accertamento nei concorsi ».

POMPEI. Dato che si accenna alla collaborazione anche della Scuola media e superiore, sostiene l'opportunità di mantenere la dizione « studenti universitari », che sono quelli di cui — laureati — occorrerà accertare le qualità didattiche nei concorsi.

DEL GIUDICE, *Sottosegretario di Stato per l'educazione nazionale*. « Collaborazione della scuola » vuol dire collaborazione della scuola media. Il professore di Università, il quale appartiene a una forma di cultura di gabinetto che si va molto estendendo nella nostra civiltà, nasce — si può dire — nella Università stessa e non è il più adatto a formare — sotto l'aspetto didattico — il futuro insegnante. Saranno, quindi, i migliori professori della scuola media che, sotto la guida delle Facoltà di pedagogia e di lettere, formeranno i pilastri di addestramento dei nuovi insegnanti. In sostanza, la « scuola media » si riferisce più ai professori, che ai ragazzi. La parola « universitari » si può togliere, ma con l'intesa di allargare il campo anche ai maestri elementari.

(La nuova formulazione della lettera h) è approvata — L'articolo 1, emendato, è approvato).

ART. 2.

I singoli Centri didattici sono istituiti con decreto del Ministro dell'educazione nazionale, emanato di concerto col Ministro delle finanze.

Il numero dei Centri nazionali è fissato in 10.

Con decreto Reale, promosso dal Ministro dell'educazione nazionale, d'intesa con il Mi-

nistro delle finanze, saranno stabilite le norme generali per il funzionamento dei Centri didattici nazionali e provinciali.

Con decreto del Ministro dell'educazione nazionale sono approvati i regolamenti interni di ciascun Centro.

RISPOLI, *Relatore*, nota che l'articolo fissa il numero dei Centri nazionali, mentre non precisa nulla quanto ai Centri provinciali. Crede necessaria, perciò, una certa cautela nella loro istituzione e all'uopo propone che, dopo il secondo, sia inserito il seguente comma: « I Centri provinciali saranno creati man mano che il Ministro dell'educazione nazionale ne ravviserà l'opportunità e la necessità ».

DEL GIUDICE, *Sottosegretario di Stato per l'educazione nazionale*. Un Centro didattico non sorgerà mai dal nulla, ma dal riconoscimento di una attività svolta e saggiata. Non ritiene, dunque, necessaria l'aggiunta proposta dal Relatore: la facoltà del Ministero è già contenuta nella legge.

RISPOLI, *Relatore*, rinuncia a questo emendamento. Al terzo comma, dopo le parole: « saranno stabilite », propone di aggiungere: « con apposito regolamento ».

DEL GIUDICE, *Sottosegretario di Stato per l'educazione nazionale*, preferisce: « in apposito regolamento ».

(L'articolo 2, così emendato, è approvato).

ART. 3.

I Centri hanno sede, ove è possibile, in locali propri che enti pubblici o privati, o singole persone, possono cedere, con convenzioni speciali, ai Centri stessi.

RISPOLI, *Relatore*, osserva che bisogna prevedere il caso in cui gli enti pubblici o privati o le persone singole non cedano i locali necessari e sorga il problema della sede. Propone, quindi, di aggiungere all'attuale testo dell'articolo le seguenti parole: « o anche presso istituti dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale ».

DEL GIUDICE, *Sottosegretario di Stato per l'educazione nazionale*. L'articolo costituisce un indiretto invito agli enti pubblici e privati a cedere tali locali. Ove ciò non avvenga, i Centri potranno — come attualmente — trovare sede presso i Provveditorati.

Non accetta l'emendamento.

(L'articolo 3 è approvato nel testo ministeriale).

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

ART. 4.

I Centri didattici possono essere distinti in vari settori, in relazione ai vari ordini di scuole, previsti dalla Carta della scuola.

RISPOLI, *Relatore*, considerando che i Centri nazionali sono specializzati, mentre i Centri provinciali sono generici, propone di aggiungere, dopo le parole: « i Centri didattici » la parola: « provinciali », e di completare l'articolo nel modo seguente: « e potranno anche essere destinati a svolgere solo determinate attività ».

POMPEI ritiene superfluo questo articolo e che possa essere soppresso.

PRESIDENTE è del parere che l'articolo possa essere soppresso, demandando la materia alle norme regolamentari.

DEL GIUDICE, *Sottosegretario di Stato per l'educazione nazionale*, accetta.

(L'articolo 4 è soppresso).

RISPOLI, *Relatore*, pone in rilievo che i provveditori agli studi, mentre propongono al Ministero i nomi dei direttori e delle persone da comandare presso i Centri didattici, restano poi all'oscuro dell'attività dei Centri medesimi. Ricorda alla Commissione che, nel già citato discorso di Firenze, il Ministro Bottai affermò che i capi dei Centri didattici dovevano essere i provveditori ed aggiunse che in tal modo si sarebbe corretto il comune concetto di un provveditore puramente ed esclusivamente burocrate. Se si pensa, d'altra parte, all'importanza che assume l'attività dei Centri didattici, i quali possono addirittura influire sulla promozione degli insegnanti di ordine medio e superiore da straordinari ad ordinari, la necessità di un opportuno controllo appare evidente.

Propone, pertanto, di introdurre nel disegno di legge un articolo così formulato: « I provveditori agli studi seguono l'opera dei Centri provinciali e possono, ove lo reputino necessario, riferire al Ministero dell'educazione nazionale ».

FERA ritiene superfluo l'emendamento, perchè il Provveditore ha già per legge l'obbligo di seguire l'attività dei Centri.

RISPOLI, *Relatore*, e POMPEI osservano che — secondo la legge — i Centri sono alle dirette dipendenze del Ministro dell'educazione nazionale.

MEZZASOMA afferma che, se si vuole attribuire ai provveditori tale funzione di vigilanza, è bene precisarlo esplicitamente, adottando una formula diversa da quella piuttosto vaga proposta dal Relatore.

BRIGNOLI teme che, se si toglie ogni autonomia e autorità ai Centri, essi finiscano per diventare uffici del Provveditorato agli studi.

DEL GIUDICE, *Sottosegretario di Stato per l'educazione nazionale*, fa presente che è in corso una trasformazione sostanziale delle funzioni dei provveditori, che potrà essere agevolata proprio dalla costituzione dei Centri didattici. Un Centro provinciale non può chiudersi in se stesso, sia pure nell'ampio orizzonte della cultura degli uomini che vi saranno comandati. La sua attività in tanto è utile, in quanto rifluisce nella scuola e dalla scuola trae i motivi fondamentali della sua azione. Ora, questo non può avvenire se non attraverso l'organismo che coordina e dirige la vita della scuola nella provincia: il Provveditorato agli studi. Sino ad oggi, infatti, nella prassi prelegislativa che si era già costituita, il provveditore è stato l'animatore del Centro didattico: e tale connessione deve continuare ad esserci.

Accetta, per ciò, l'articolo aggiuntivo.

RISPOLI, *Relatore*, ricorda che — nel pensiero del Ministro Bottai — i Centri provinciali devono costituire un organismo tecnico-didattico accanto a quello amministrativo; organo che, manovrato dal provveditore, rende efficiente la propria azione, quando si dirige, appunto, all'ordinamento tecnico-didattico della scuola. In tal modo, attraverso il Centro il provveditore conserverà il governo didattico della provincia.

FERA ripete che l'articolo aggiuntivo non è necessario perchè i provveditori — come si desume dall'articolo 8 — hanno l'obbligo di riferire al Ministro competente sull'opera dei Centri.

PRESIDENTE. L'articolo 8 non contiene quest'obbligo, mentre l'articolo 1 prevede la dipendenza dei Centri dal Ministro dell'educazione nazionale.

BRASS. Bisognerebbe chiarire che i provveditori intervengono come membri di diritto dei Centri, per evitare che vi siano interpretazioni diverse da provincia a provincia.

DEL GIUDICE, *Sottosegretario di Stato per l'educazione nazionale*. Ciò potrà essere chiarito nel regolamento. Intanto, è lasciata facoltà al provveditore di partecipare, o meno, all'attività dei Centri.

RISPOLI, *Relatore*, fa presente che nei Centri provinciali il direttore è, generalmente, un preside o un professore di scuola media, cioè un dipendente del provveditore. La gerarchia dell'ordinamento scolastico deve essere, dunque, mantenuta.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

PRESIDENTE pone in votazione nel testo seguente, l'articolo aggiuntivo proposto dal Relatore e che prenderà il posto dell'articolo 4 soppresso: « I provveditori agli studi seguono l'opera dei Centri provinciali e ne riferiscono al Ministero dell'educazione nazionale ».

(È approvato).

ART. 5.

A ciascun Centro provinciale è comandato — con decreto del Ministro dell'educazione nazionale, su proposta del provveditore agli studi — con funzioni di direttore un dirigente o insegnante di ruolo, scelto fra quelli in servizio nella provincia.

La direzione dei Centri nazionali è affidata per incarico a persona di chiara fama negli studi pedagogici, scelta tra i funzionari ed insegnanti che appartengono od hanno appartenuto ai ruoli dipendenti.

Il direttore cura l'esecuzione delle iniziative che il Centro promuove attraverso la Consulta, di cui all'articolo 10.

I funzionari ed insegnanti in attività di servizio, incaricati della direzione di Centri nazionali, sono comandati ai Centri stessi con decreto del Ministro dell'educazione nazionale. Qualora l'incarico della direzione di un Centro didattico nazionale sia affidato a persona che non sia più in attività di servizio, l'incarico stesso è ugualmente conferito con decreto del Ministro dell'educazione nazionale.

RISPOLI, *Relatore*. In considerazione che non sarà sempre possibile trovare in provincia presidi o professori di scuole medie particolarmente idonei, propone di aggiungere, al primo comma, dopo « un dirigente o insegnante di ruolo » le parole: « di qualsiasi ordine », il che consentirà di ricorrere all'opera dei professori universitari e di avvalersi anche di maestri elementari.

DEL GIUDICE, *Sottosegretario di Stato per l'educazione nazionale*, crede che questo principio sia sottinteso; non vede, perciò, la necessità dell'aggiunta.

RISPOLI, *Relatore*, al secondo comma, dove è detto che « la direzione dei Centri è affidata per incarico » propone: « per comando o per incarico ».

DEL GIUDICE, *Sottosegretario di Stato per l'educazione nazionale*, osserva che il comando comporta la sospensione dell'obbligo dell'insegnamento. Un professore universitario, che intende dirigere un Centro didattico, deve, invece, continuare a insegnare.

RISPOLI, *Relatore*. L'articolo 7 prevede che, durante il comando presso il Centro didattico, il direttore e coloro che vi sono comandati « potranno » essere dispensati dalle mansioni del loro ufficio.

DEL GIUDICE, *Sottosegretario di Stato per l'educazione nazionale*, in questo senso accetta l'emendamento.

(L'articolo 5 è approvato con la modifica al secondo comma).

ART. 6.

In relazione all'importanza ed all'attività svolta dai singoli Centri il Ministro ha facoltà di comandare, con proprio decreto, a prestare servizio presso ciascun Centro provinciale non più di due persone, scelte tra presidi e professori di scuole dell'ordine medio e superiore e tra il personale insegnante e di vigilanza delle scuole dell'ordine elementare.

Tenuto conto dell'importanza e dei compiti affidati ai Centri nazionali, possono essere comandati, presso ciascun Centro nazionale, con le modalità stabilite dal precedente comma, non più di quattro persone scelte dal Ministro dell'educazione nazionale fra i funzionari e gli insegnanti che appartengono a uno dei ruoli dipendenti.

(È approvato).

RISPOLI, *Relatore*. Poichè l'articolo 6 non stabilisce quali debbano essere i rapporti tra Centri nazionali e Centri provinciali, ritiene opportuno aggiungere il seguente articolo:

« I Centri nazionali possono ai fini di qualche determinata attività da svolgere richiedere la collaborazione dei Centri provinciali ».

POMPEI chiede se, senza questa particolare disposizione, la collaborazione voluta non sia ugualmente possibile, discendendo essa naturalmente dalla comunanza dei fini che i Centri nazionali e quelli provinciali si propongono.

PRESIDENTE. La legge non la prevede in modo esplicito.

BRASS. Quello che la legge non vieta, è possibile.

DEL GIUDICE, *Sottosegretario di Stato per l'educazione nazionale*, concorda con l'osservazione del camerata Brass. Non vorrebbe che il chiarimento proposto dal Relatore raggiungesse l'effetto contrario e che, ove tale collaborazione non fosse chiesta, l'attività dei Centri provinciali in determinate materie fosse limitata o impedita.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

RISPOLI, *Relatore*, esprime l'opinione che i Centri nazionali senza la collaborazione dei Centri provinciali possano venir meno, in qualche modo, all'azione che sono chiamati a svolgere. Ad ogni modo, non insiste e ritira l'emendamento.

ART. 7.

Durante il comando presso il Centro didattico, il direttore e coloro che vi sono comandati potranno essere dispensati dalle mansioni del loro ufficio.

Nei confronti del personale in attività di servizio che sia comandato ai Centri didattici e contemporaneamente dispensato dalle mansioni di ufficio, il Centro è tenuto a corrispondere all'Erario il rimborso della spesa relativa al trattamento economico lordo spettante al detto personale, nonché un contributo pari al 10 per cento dello stipendio ed altri assegni pensionabili.

PRESIDENTE. Come il Relatore ha posto in rilievo, il rimborso della spesa relativa al trattamento economico lordo spettante al personale comandato presso i Centri, mette i Centri stessi nell'impossibilità di funzionare e costituisce una singolare forma di risarcimento in quanto — mentre il personale comandato è sostituito da supplenti con un onere minore per l'erario — questo viene a trarre dal rimborso, non una differenza di spesa, ma addirittura un guadagno di quasi il doppio.

Il camerata Rispoli ha, per tali considerazioni, proposto un emendamento, perchè — al secondo comma — dopo le parole: « il rimborso » siano aggiunte le altre: « delle spese che l'Erario stesso dovrà sostenere per la sostituzione del personale comandato », e perchè sia soppresso il seguente periodo del testo ministeriale. L'emendamento, però, non è stato accettato dal Ministro delle finanze.

FERA. Se il problema della preparazione degli insegnanti è problema fondamentale e, anzi, pregiudiziale della nuova scuola, è necessario disporre di mezzi adeguati per risolverlo. Se la legge non concede tali mezzi, i Centri non possono costituirsi in autentici laboratori della scuola, quali devono essere. A suo parere, senza l'adesione del Governo all'emendamento proposto dal Relatore, non si attueranno che in parte le finalità segnate dal Ministro Bottai nel discorso di Firenze. Ne soffrirà anche la scuola, cui dai Centri devono giungere le iniziative utili a darle il

nuovo orientamento, voluto dalla « Carta » mussoliniana e imposto dalle esigenze, sempre più vaste, della nostra cultura.

DEL GIUDICE, *Sottosegretario di Stato per l'educazione nazionale*, si rimette alle decisioni della Commissione.

RISPOLI, *Relatore*, crede che nuove insistenze presso il Ministero delle finanze sarebbero giustificate dal fatto che, non potendo più contare — come ha già detto — sui contributi dei comuni e delle provincie, i Centri non avranno, sostanzialmente, a propria disposizione che il solo contributo statale, e non saranno in grado — se debbono svolgere una qualsiasi attività — di rimborsare all'Erario la spesa degli stipendi lordi del personale comandato.

PRESIDENTE propone di sospendere la discussione dell'articolo e di rinviarla al pomeriggio. Nel frattempo, si abbotcherà col Ministro delle finanze per comunicargli il pensiero e il desiderio della Commissione.

(Così resta stabilito — Si approvano gli articoli 8 e 9 nel testo ministeriale).

ART. 10.

L'attività di ogni Centro è diretta da una Consulta, composta di un numero di membri che varia in relazione all'importanza, alle caratteristiche, alla natura e ai tipi di scuola, ma che in nessun caso può essere superiore a sette.

RISPOLI, *Relatore*, propone di aggiungere, di seguito, il periodo seguente: « Il direttore è membro della Consulta ».

PRESIDENTE ritiene superflua l'aggiunta. La Consulta è un organo alle dipendenze del direttore.

RISPOLI, *Relatore*, fa osservare che la Consulta — secondo il primo comma dell'articolo 11 — avrà un suo presidente, diverso dal direttore. Allo stato attuale della legge, il direttore non potrebbe nemmeno partecipare alle sedute della Consulta.

FERA. Si potrebbe, nel secondo comma dell'articolo 11, aggiungere il direttore fra i membri di diritto della Consulta.

RISPOLI, *Relatore*, nota che nell'articolo 11 si parla delle Consulte dei Centri provinciali, mentre nell'articolo 10 si parla di tutti i Centri. Ecco perchè l'aggiunta va fatta all'articolo 10.

DEL GIUDICE, *Sottosegretario di Stato per l'educazione nazionale*, accetta.

(L'articolo 10, così emendato, è approvato).

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

ART. 11.

I membri della Consulta dei Centri provinciali sono proposti dal provveditore agli studi, e nominati dal Ministro dell'educazione nazionale, che ne designa il presidente.

Della Consulta dei Centri provinciali fa parte di diritto il fiduciario provinciale dell'Associazione fascista della Scuola e un rappresentante delle famiglie degli alunni. I membri della Consulta dei Centri nazionali sono nominati dal Ministro dell'educazione nazionale.

Ai membri della Consulta può essere concessa una retribuzione annuale in relazione al lavoro compiuto. La misura massima di detta retribuzione sarà fissata dal regolamento di cui all'articolo 2 della presente legge.

RISPOLI, *Relatore*, rileva che in questo articolo si prevede la nomina del presidente della Consulta dei Centri provinciali, ma nulla si dice circa quella del presidente dei Centri nazionali. Propone, pertanto, che dell'ultimo periodo del comma 2° si faccia un nuovo comma, aggiungendo dopo le parole: « I membri » le altre: « e il presidente ». Esso avrebbe dunque, il testo seguente:

« I membri e il presidente della Consulta dei Centri nazionali sono nominati dal Ministro dell'educazione nazionale ».

DEL GIUDICE, *Sottosegretario di Stato per l'educazione nazionale*, accetta l'emendamento.

PRESIDENTE comunica che il camerata Brignoli ha proposto un emendamento allo stesso comma 2°, perchè, dopo le parole: « fiduciario provinciale dell'Associazione fascista della Scuola » si aggiungano le altre: « il fiduciario del Sindacato provinciale fascista degli insegnanti ».

BRIGNOLI. La presenza dei dirigenti del Sindacato in questi organi consultivi dei Centri didattici raggiungerebbe un duplice fine: quello di arricchire, con una diretta partecipazione ai loro lavori, la preparazione tecnico-professionale degli insegnanti rappresentati dal Sindacato stesso; e quello di portare il contributo di una molteplice e spesso singolare esperienza (qual'è quella degli insegnanti della scuola non Regia) agli studi d'ordine didattico e pedagogico.

DEL GIUDICE, *Sottosegretario di Stato per l'educazione nazionale*, è dolente di non potere aderire alla richiesta del camerata Brignoli, pur ammettendo che si possa raccomandare ai provveditori agli studi di tenere conto della posizione della scuola privata nella desi-

gnazione dei membri delle Consulte dei Centri provinciali.

Si tratta di un motivo di ordine formale. I Sindacati degli insegnanti della scuola privata sono quasi tutti interprovinciali, con sezioni provinciali, le quali non hanno la figura giuridica e non offrono le garanzie istituzionali del Sindacato. Pertanto, attribuire a un Sindacato la funzione di designare un fiduciario in un organismo provinciale, sarebbe andare oltre la forma di collaborazione che si vuole creare.

La scuola privata non ha la medesima efficienza in tutte le provincie. Per costituire una sezione di Sindacato, bastano dieci persone; ed allora, in talune provincie, si verrebbe a rendere obbligatoria, per i Centri, una collaborazione con sezioni provinciali composte di pochissimi elementi. Naturalmente, non v'è nulla in contrario a questa collaborazione, la quale è anzi ritenuta opportuna, tanto è vero che il Ministero accetta — secondo l'emendamento proposto dal camerata Brignoli all'articolo 16 — che nel Comitato centrale sia rappresentato anche il Sindacato nazionale fascista degli insegnanti.

BRIGNOLI trasforma l'emendamento in raccomandazione perchè, nella scelta dei membri delle Consulte dei Centri nazionali, che sorgeranno in sedi dove il Sindacato degli insegnanti funziona con centinaia di iscritti, sia tenuto conto della posizione della scuola privata.

DEL GIUDICE, *Sottosegretario di Stato per l'educazione nazionale*, accetta la raccomandazione.

BRASS reputa che convenga stabilire chi sia il capo della Consulta dei Centri nazionali, perchè altrimenti potrebbero avvenire incertezze sulla designazione e sulla pertinenza della carica e questa potrebbe, oppure no, essere affidata allo stesso direttore, a seconda dell'interpretazione delle varie Consulte, specie se si pensi al diverso profilo giuridico istituzionale dell'articolo 10, secondo il quale i direttori sono soltanto membri della Consulta.

RISPOLI, *Relatore*, consente in questa opportunità e, infatti, aveva preparato in proposito il seguente emendamento, da inserire dopo il nuovo terzo comma dell'articolo: « A presidente della Consulta dei Centri nazionali può, in casi particolari e ad esclusivo giudizio del Ministro, essere nominato il direttore stesso del Centro nazionale ».

BRASS eliminerebbe l'inciso « a giudizio del Ministro »: il concetto è implicito.

POMPEI ritiene più propria la formula: « Il presidente della Consulta dei Centri na-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

zionali può riunire in sé la funzione di direttore », la quale non darebbe l'idea di un direttore elevato alle funzioni di presidente. Ritiene che la figura del presidente debba sorgere prima di quella del direttore: il Centro, infatti, sorge in quanto c'è una Consulta e qualcuno che la presiede.

FERA. Esatto. Nel caso particolare il Ministro nomina, precisando le funzioni.

POMPEI. In qualsiasi altro ente c'è una Consulta — con un presidente — la quale, poi, nomina il direttore.

BRASS. La funzione prevalente, anche per ragioni scientifiche, è quella del direttore dei Centri; quindi conviene lasciare al Ministro la facoltà di sancire questa prevalenza, designando eventualmente alla presidenza lo stesso direttore del Centro.

DEL GIUDICE, *Sottosegretario di Stato per l'educazione nazionale*, non crede indispensabile questa precisazione: dopo aver detto, all'articolo 10, che il direttore è membro della Consulta, può essere sufficiente — in questo articolo — il nuovo comma, proposto dal Relatore, secondo il quale i membri e il presidente della Consulta dei Centri nazionali sono nominati dal Ministro dell'educazione nazionale. Il Ministro può, tra i membri, nominare anche il presidente.

(L'articolo 11 è approvato col nuovo comma proposto dal Relatore — Si approva l'articolo 12 nel testo ministeriale).

ART. 13.

Ciascun Centro didattico provvede alle spese per il funzionamento:

- a) col contributo dello Stato;
- b) con erogazioni delle provincie, dei comuni, di enti pubblici e privati, di Istituti scolastici e di singole persone;
- c) col contributo dell'Ente Nazionale per l'Insegnamento Medio e Superiore;
- d) con eventuali tasse, che possono essere autorizzate dal Ministro dell'educazione nazionale, di concerto con quello delle finanze, a carico dei frequentanti speciali corsi e lezioni organizzate dal Centro;
- e) col provento della vendita di eventuali pubblicazioni curate dal Centro.

PRESIDENTE, riferendosi all'accenno già fatto dal Relatore, conferma che il Sottosegretario di Stato per l'interno, in un telegramma diretto al Ministro dell'educazione nazionale, ha comunicato di non potere accettare la disposizione della lettera b), che prevede erogazioni da parte delle provincie e dei

comuni, data la difficile situazione finanziaria di questi enti.

BRASS osserva che le erogazioni delle provincie e dei comuni rientrano nelle spese facoltative e, quindi, nella possibilità che essi hanno di concedere, o meno, un contributo. Non si tratta di una spesa obbligatoria.

FERA. Si potrebbe dire: « erogazioni eventuali »; e con ciò cadrebbe probabilmente l'opposizione del Ministero dell'interno, essendo più chiaro che si tratta di contributi facoltativi.

POMPEI. L'erogazione contiene già in sé il concetto di eventualità. In caso contrario si parlerebbe di contributo obbligatorio.

PRESIDENTE. Il Ministero dell'interno chiede la soppressione della lettera b); quindi, anche l'aggiunta della parola « eventuali » non modificherebbe la situazione. Com'è noto, è norma costante del Ministero dell'interno di escludere da qualsiasi legge anche la più lontana allusione a nuovi oneri per le provincie e i comuni, che sono effettivamente oberati di spese, e di cui spesso lo Stato deve integrare i bilanci, intervenendo con mutui e altre provvidenze.

BRASS ripete che il Ministero dell'interno non ha ragione di preoccuparsi, dato che si tratta di spese facoltative e dato che i bilanci dei comuni e delle provincie debbono essere approvati. Se per il momento, date le condizioni finanziarie di tali enti, questa disposizione della legge non avrà attuazione, essa rimarrà invece in vigore per il giorno in cui le entrate dei comuni e delle provincie consentiranno l'erogazione dei contributi. E, quindi, dell'opinione che il testo della lettera b) possa restare immutato.

FERA si associa.

RISPOLI, *Relatore*, ritiene anch'egli che si possa mantenere la disposizione qual'è attualmente.

BRASS propone di dar mandato al Presidente della Commissione, o al Sottosegretario di Stato, di farsi interprete del pensiero della Commissione presso il Ministero dell'interno, a meno che non si voglia eliminare il richiamo alle provincie e ai comuni e accennare soltanto ad « erogazioni di enti pubblici e privati, di Istituti scolastici e di singole persone ».

PRESIDENTE ritiene più opportuno sentire in proposito l'opinione del Ministero dell'interno, e prega, a nome della Commissione, il Sottosegretario di Stato per l'educazione nazionale di sollecitarla.

(Così resta stabilito — La discussione dell'articolo 13 è rinviata — Si approva l'articolo 14).

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

ART. 15.

Per il finanziamento dei singoli Centri didattici da parte del Ministero dell'educazione nazionale è istituito nel bilancio del Ministero uno speciale capitolo con lo stanziamento di lire 7,000,000 per l'esercizio 1942-43 e di lire 10,000,000 per gli esercizi successivi.

Con decreto del Ministro delle finanze sono disposte nel bilancio del Ministero dell'educazione nazionale le necessarie variazioni.

Tutte le spese per indennità, missioni, commissioni, compensi a coloro che comunque prestano l'opera propria, anche temporaneamente, a favore dei Centri didattici sono a carico del detto capitolo di bilancio.

RISPOLI, *Relatore*, rileva che la disposizione contenuta nell'ultimo comma dell'articolo assottiglierà ancor più le scarse disponibilità dei Centri, che possono, col consenso del Ministro dell'educazione nazionale, avvalersi per speciali missioni (ad esempio, le ispezioni ai professori) di funzionari del Ministero stesso. Propone, quindi, di aggiungere al comma le parole seguenti: « sempre che non rientrino legittimamente in altri capitoli del bilancio del Ministero ».

DEL GIUDICE, *Sottosegretario di Stato per l'educazione nazionale*, propone, invece, di togliere le parole « comunque » e « anche temporaneamente ». Il comma avrebbe, così, la seguente formulazione:

« Tutte le spese per indennità, missioni, commissioni, compensi a coloro che prestano l'opera propria a favore dei Centri didattici sono a carico del detto capitolo di bilancio ».

POMPEI osserva che i compensi non possono essere compresi fra le missioni e le commissioni. Propone, quindi, che si sostituisca la dizione: « Tutte le spese per indennità, missioni, commissioni, e compensi, ecc. ».

DEL GIUDICE, *Sottosegretario di Stato per l'educazione nazionale*, accetta.

(L'articolo 15, così emendato, è approvato).

ART. 16.

Ciascun Centro didattico è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale; ogni attività dei Centri deve essere preventivamente autorizzata dal Ministero.

A tale scopo presso il Ministero stesso è istituito un Comitato centrale composto dei Direttori generali del Ministero, del Fiduciario nazionale dell'Associazione fascista della Scuola, del Commissario dell'Ente Nazionale per l'Insegnamento Medio e Superiore, di sei ispet-

tori centrali tecnici, di due provveditori agli studi e di non più di tre persone scelte tra studiosi di problemi didattici e scolastici. Il Comitato è presieduto dal Sottosegretario di Stato.

Organo esecutivo delle decisioni del Comitato centrale è l'Ispettorato generale amministrativo per i Centri didattici che si istituisce presso il Ministero dell'educazione nazionale.

Capo dell'Ispettorato è un ispettore generale del Ministero.

Il capo dell'Ispettorato generale fa parte del Comitato centrale.

Al predetto Ispettorato possono essere comandate non più di quattro persone scelte tra presidi e professori di scuole dell'ordine medio e superiore e tra il personale di vigilanza e maestri delle scuole dell'ordine elementare.

PRESIDENTE comunica che il Consigliere Brignoli ha proposto un emendamento perchè al comma 2° dopo le parole: « del commissario dell'Ente Nazionale per l'Insegnamento Medio e Superiore », si aggiunga: « del Segretario nazionale del Sindacato fascista degli insegnanti ».

DEL GIUDICE, *Sottosegretario di Stato per l'educazione nazionale*, accetta.

(L'articolo è approvato con questa modificazione).

ART. 17.

Il Ministro dell'educazione nazionale potrà promuovere, di concerto con il Ministro delle finanze, la trasformazione degli enti od istituti che svolgano opera avente attinenza con i compiti affidati ai Centri didattici secondo la presente legge.

POMPEI. In relazione alla prospettata trasformazione e all'assorbimento, da parte del Ministero dell'educazione nazionale, degli enti o istituti che svolgano opera avente attinenza con i compiti affidati ai Centri didattici, segnala l'opportunità di introdurre in questo campo un istituto simile a quello del pareggiamento che viene attuato nelle scuole medie. Ciò, soprattutto, in vista delle difficoltà di ordine finanziario messe in luce nel corso della presente discussione e in quanto la funzione dei Centri didattici ha un'importanza preminente, come primo passo verso l'aggiornamento, non solo degli insegnanti, ma di tutte le categorie intellettuali, che, una volta abbandonata la scuola, sono avviate alle diverse professioni e, se destinate in centri di provincia, perdono ogni contatto con gli sviluppi successivi del sapere, della conoscenza e dell'addestramento professionale.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Auspica, quindi, che — persistendo sulla via in cui si è già messo — il Ministero dell'educazione nazionale voglia promuovere o, per lo meno, studiare l'eventualità — per il tempo in cui le condizioni generali lo permetteranno — di una forma integrale di aggiornamento per tutte le professioni.

Per fare un esempio pratico, prospetta la situazione dei medici che vivono in condotta o dei veterinari dei piccoli centri: a queste categorie dovrebbe essere permesso un periodico ritorno verso i grandi centri di cultura e di sperimentazione pratica per il loro aggiornamento.

Data l'urgenza della questione e date anche le difficoltà che si incontrano, ritiene che tale forma di pareggiamento degli enti e degli istituti di cui si tratta potrebbe essere adottata nei casi in cui sia stata riconosciuta l'attività già svolta, evitando così l'assorbimento che comporterebbe per il Ministero dell'educazione nazionale una spesa non indifferente.

Rileva l'importanza che tale soluzione avrebbe, e cita l'esempio concreto dell'azione svolta dall'Istituto fascista di tecnica e propaganda agraria. Tale Istituto da alcuni anni svolge dei Convegni di aggiornamento per tecnici e studiosi sulle questioni agronomiche di maggiore interesse ai fini della produzione. Detti Convegni in questi ultimi due anni si sono svolti in collaborazione col Ministero dell'educazione nazionale, il quale ha autorizzato la partecipazione ad essi di insegnanti delle scuole medie, mettendoli in condizione di prender contatto con i problemi essenziali della produzione agricola in rapporto alle esigenze del momento. È stato detto che per quest'anno tali corsi vengono svolti dagli istituti predetti in attesa che analoghi compiti siano svolti dai Centri didattici. E, pertanto, da chiedersi, se, dal momento che tale idoneità è stata riconosciuta per quest'anno, essa non possa essere utilizzata per gli anni venturi, anche per assicurare in certi settori una maggiore e più stretta aderenza tra la scuola e l'attività produttiva, cioè tra la scuola e la vita, con evidente potenziamento dell'azione educativa e formativa della scuola medesima. Si verrebbe così ad affrettare l'attuazione di provvidenze che la constatata scarsità di mezzi finanziari rischia di ritardare per qualche tempo ancora nella loro pratica realizzazione, facendo profitto dei contributi di varia provenienza, delle risorse e dell'attrezzatura di cui l'Istituto citato ed altri del genere possono disporre.

DEL GIUDICE, *Sottosegretario di Stato per l'educazione nazionale*, fa presente che, in ma-

teria, non può accettare un emendamento, ma solo una raccomandazione. La legge odierna ha un'importanza istituzionale e non può — per dir così — negare se stessa attribuendo ad altri enti, sia pure capaci di assolverli, i compiti assegnati ai Centri didattici che istituisce. Ritiene, comunque, che in via di fatto la soluzione prospettata dal camerata Pompei troverà attuazione specialmente nel settore della istruzione tecnico-professionale, dove si tratta, non di rinnovare una didattica o una pedagogia in sé, ma di rinnovare didattica e pedagogia nel contatto con la realtà produttiva.

POMPEI, dopo questo chiarimento del Sottosegretario, converte le sue osservazioni in raccomandazione.

(L'articolo 17 è approvato nel testo ministeriale).

(La riunione, sospesa alle 12,15, è ripresa alle 19).

PRESIDENTE comunica alla Commissione che il Ministro delle finanze, da lui informato della discussione svoltasi sull'articolo 7 del disegno di legge, ha dichiarato di non poter accettare l'emendamento del camerata Rispoli, e ciò perchè — per una norma adottata ormai da alcuni anni — tutte le volte che un'Amministrazione richiede per comando un funzionario di Stato, lo Stato si fa rimborsare la spesa relativa al trattamento economico lordo spettante al funzionario medesimo, con un aumento del 10 per cento dovuto ad imponderabili di ragioneria.

Ha fatto presente al Ministro che, nel caso specifico degli insegnanti, viene a mancare il fondamento di questa prassi, in quanto, mentre il funzionario di un'altra Amministrazione può essere sostituito con un altro funzionario di ruolo, l'insegnante non può essere sostituito che con un supplente, il quale è retribuito in base a norme specifiche che sono ben note al Ministro delle finanze e che gli permettono anche di esercitare un diretto controllo.

Il Ministro non ha creduto, tuttavia, di modificare la propria decisione e, quindi, l'emendamento proposto dal Relatore non può essere inserito nel testo dell'articolo.

È probabile, invero, che la difesa dell'Era-rio, perseguita da questa formula, porti ad un risultato ben diverso. Infatti, dato che i 10 milioni assegnati ai Centri didattici sarebbero assorbiti integralmente dagli stipendi ai comandati, impedendo qualsiasi attività istituzionale ai Centri medesimi, i dirigenti dei Centri si troveranno nella necessità di rinunciare ad avere dei comandi e di ricorrere, invece, alla

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

collaborazione di professori che, pur continuando a svolgere il loro insegnamento, avranno anche per lo speciale incarico una retribuzione sui fondi a disposizione dei Centri.

Pone in votazione l'articolo 7 nel testo ministeriale.

(È approvato).

DEL GIUDICE, *Sottosegretario di Stato per l'educazione nazionale*, in relazione all'articolo 13, conferma che in un primo tempo il Ministero dell'interno aveva, effettivamente, chiesto la soppressione dell'accenno alle erogazioni delle provincie e dei comuni, ma che — in seguito alle insistenze del Ministero dell'educazione nazionale — aveva desistito dalla sua riserva, accettando il testo dell'articolo.

Nel colloquio avuto oggi col Sottosegretario di Stato per l'interno, questi ha confermato tale adesione, raccomandando soltanto che dal verbale risulti che la concessione di erogazioni

è soltanto una facoltà e non un obbligo da parte dei comuni e delle provincie. In realtà, il carattere facoltativo della disposizione è insito nella formulazione stessa del capoverso, che prevede erogazioni, non solo delle provincie e dei comuni, ma anche di enti pubblici e privati, di istituti scolastici e di singole persone; e poichè non è possibile imporre l'obbligo di un contributo a un privato, è evidente che la norma ha esclusivamente lo scopo di stimolare l'iniziativa di tutti gli enti predetti, allo stesso modo che delle singole persone.

PRESIDENTE, dopo questi chiarimenti, pone in votazione l'articolo 13 nel testo ministeriale.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge, riservandosi di procedere al coordinamento dei singoli articoli. *(Vedi Allegato).*

La riunione termina alle 19.15.

ALLEGATO

TESTO DEI DISEGNI DI LEGGE APPROVATI

Gestione delle scuole rurali della Dalmazia e del nuovo territorio annesso alla Provincia di Fiume. (2076)

ART. 1.

All'Opera Nazionale di Assistenza all'Italia Redenta è affidata, a datare dall'anno scolastico 1941-42 e fino al 31 dicembre 1943-XXII, la gestione delle scuole rurali e dei corsi serali e festivi nella Dalmazia e nei nuovi territori annessi alla provincia di Fiume.

Alla suddetta gestione sono estese in quanto applicabili, le norme del Regio decreto-legge 14 ottobre 1938-XVI, n. 1771, e, dalla data di entrata in vigore della legge 1° giugno 1942-XX, n. 675, le norme dell'articolo 2 della legge stessa, salve le disposizioni della presente legge.

ART. 2.

Agli insegnanti delle scuole rurali di cui al precedente articolo e al personale direttivo, ispettivo ed amministrativo addetto alle scuole medesime sia di ruolo o incaricato, l'Opera Nazionale di Assistenza all'Italia Redenta corrisponderà a datare dall'anno scolastico 1941-1942, le medesime indennità stabilite a favore del corrispondente personale delle scuole amministrative dai Regi Provveditorati agli studi della Dalmazia e della provincia di Fiume.

Agli effetti del trattamento di cui al presente articolo, e fino alla data di entrata in vigore dell'anzidetta legge 1° giugno 1942-XX, n. 675, gli insegnanti delle scuole rurali sono da considerarsi appartenenti al 13° grado dell'ordinamento gerarchico degli impiegati dello Stato.

ART. 3.

La spesa complessiva annua per il mantenimento di ciascuna delle scuole rurali di cui alla presente legge, è fissata nella misura di lire 10,957 aumentata della somma corrispon-

dente alla spesa per la corresponsione all'insegnante delle indennità di cui al precedente articolo.

Per le spese di impianto delle scuole rurali suddette sarà corrisposta all'Opera Nazionale di Assistenza all'Italia Redenta, la somma di lire 700,000.

Il Ministero delle finanze è autorizzato ad introdurre le conseguenti variazioni nel bilancio del Ministero dell'educazione nazionale.

Riconoscimento dei servizi prestati dal personale direttivo ed insegnante dei Licei musicali pareggiati, successivamente regificati, anteriormente alla assunzione nei ruoli dei Regi Conservatori di musica, e valutazione del servizio di ruolo, reso come direttore di Regio Conservatorio, nel caso di personale direttivo restituito o immesso nel ruolo degli insegnanti. (2077)

ART. 1.

Il personale direttivo ed insegnante — in servizio negli Istituti musicali pareggiati successivamente regificati — che si trovi nelle condizioni previste dalle vigenti norme per l'assunzione nei ruoli governativi, sarà inquadrato nei ruoli stessi con il grado e lo stipendio che gli sarebbero spettati se avesse percorso la sua carriera sin dall'inizio nei ruoli governativi e secondo le norme in vigore per gli insegnanti dei Regi Conservatori di musica, comprese quelle stabilite dal Regio decreto-legge 25 febbraio 1939-XVII, n. 335.

L'applicazione della disposizione, di cui al precedente comma, non darà luogo, in ogni caso, a corresponsione di assegni arretrati.

ART. 2.

Ai direttori dei Regi Conservatori di musica, provenienti dal ruolo degli insegnanti e che ritornino al ruolo d'origine, sia per domanda sia d'autorità, verranno attribuiti, a

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

prescindere dallo stato civile, il grado e lo stipendio, che sarebbero loro spettati, se fossero sempre rimasti nel ruolo stesso.

Coloro che, nominati direttamente al posto di direttore dei Regi Conservatori di musica, siano collocati, a domanda o d'autorità, nel ruolo degli insegnanti, saranno inquadrati nel ruolo stesso con il grado ed il trattamento economico loro spettanti, in base al computo dell'anzianità di servizio di ruolo, in qualità di direttore, all'atto del provvedimento ed a prescindere dallo stato civile.

I direttori dei Regi Conservatori di musica, che, a norma del precedente comma, saranno collocati nel ruolo degli insegnanti, assumeranno quella cattedra, che saranno riconosciuti idonei a ricoprire in base al titolo di studio posseduto e al giudizio tecnico di una apposita Commissione nominata dal Ministro dell'educazione nazionale.

ART. 3.

Qualora, per effetto dell'inquadramento, di cui agli articoli precedenti, il personale direttivo ed insegnante dei Regi Conservatori di musica consegua un trattamento economico complessivo lordo per stipendio, supplemento di servizio attivo e aggiunta di famiglia, inferiore a quello goduto anteriormente alla data dell'assunzione nei ruoli statali ovvero del passaggio nel ruolo degli insegnanti, per assegni fissi e continuativi ai medesimi titoli, al personale medesimo verrà conservata la differenza come assegno *ad personam* non utile a pensione e riassorbibile nei successivi aumenti di stipendio, supplemento di servizio attivo e aggiunta di famiglia.

Agli effetti di cui sopra, dovrà calcolarsi la somma dello stipendio, del supplemento di servizio attivo, dell'indennità di caro-viveri e di ogni altro emolumento che, a titolo fisso, continuativo e pensionabile, detto personale goda alla data dell'assunzione nei ruoli statali ovvero del passaggio nel ruolo degli insegnanti.

L'applicazione delle disposizioni, di cui al precedente comma, non darà luogo, in ogni caso, a corresponsione di assegni arretrati.

Norme transitorie sul collocamento a riposo del personale direttivo ed insegnante delle scuole governative e sull'esonero dalle tasse in relazione allo stato di guerra. (2078)

ART. 1.

Il personale direttivo e insegnante delle scuole degli ordini medio, superiore, femminile e artistico che trovasi nelle condizioni

stabilite dagli articoli 2 e 3 del Regio decreto-legge 24 aprile 1935-XIII, n. 565, e successive modificazioni, per essere collocato a riposo dal 1° ottobre 1942-XX, può essere mantenuto in servizio, per l'anno scolastico 1942-43, purchè ne faccia domanda e sia riconosciuto idoneo a prestare opera proficua alla scuola, in relazione alle esigenze degli uffici direttivi e dell'insegnamento.

Coloro che non sono iscritti al Partito Nazionale Fascista non possono essere mantenuti in servizio.

ART. 2.

Sono esonerati da tutte le tasse scolastiche per le lezioni e per gli esami dell'anno scolastico 1942-43 e per il conseguimento dei relativi diplomi, i candidati agli esami di ammissione alla scuola media, gli alunni interni e i candidati esterni ad esami nelle scuole e negli istituti degli ordini medio, superiore, femminile e artistico, che appartengano a famiglie di disagiata condizione economica e che si trovino in una delle seguenti condizioni:

a) siano rimpatriati dall'estero posteriormente al 29 agosto 1939-XVII, o siano rimpatriati dalle Colonie o dai Possedimenti italiani d'oltremare o rientrati dalla Libia, in dipendenza dello stato di guerra, semprechè all'estero, nelle Colonie, nei Possedimenti o in Libia avessero stabile residenza.

Il beneficio dell'esonero si applica anche se, trovandosi lo studente in Italia, sia rimpatriato dall'estero dopo la data anzidetta, oppure dalle Colonie o dai Possedimenti o sia rientrato dalla Libia il padre o la persona che costituisce il principale sostegno economico della famiglia;

b) siano maltesi, nizzardi o corsi di nazionalità italiana e si trovino in Italia per ragioni di studio o per motivi dipendenti dallo stato di guerra. Ferma restando la condizione dell'appartenenza a famiglia di disagiata condizione economica, l'esonero è altresì concesso agli ex cittadini jugoslavi, residenti nei territori annessi all'Italia, che seguono studi negli istituti delle altre provincie del Regno;

c) appartengano a famiglia il cui genitore, o la persona che ne costituisce il principale sostegno economico, si trovi o venga a trovarsi nella condizione di arruolato volontario, trattenuto, richiamato alle armi o di mobilitato nelle formazioni della Croce Rossa Italiana all'inizio o nel corso dell'anno scolastico 1942-43;

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

d) appartengano a famiglia il cui genitore, o la persona che ne costituisce il principale sostegno economico, sia prigioniero di guerra o, anche se non militare, risieda in territorio di Stati nemici, oppure sia disperso in seguito ad operazioni belliche, o, risiedendo in Africa Italiana, sia rimasto in territorio occupato dal nemico.

Indipendentemente da tali condizioni, lo studente o il candidato agli esami, che si trovi o venga a trovarsi nella condizione di cui alla lettera c), all'inizio o nel corso dell'anno scolastico 1942-43, gode del beneficio dell'esonerazione dal pagamento delle tasse scolastiche nel caso che egli stesso costituisca, per la propria normale attività civile, il principale sostegno economico della famiglia.

Sono parimenti esonerati da tutte le tasse, soprattasse e contributi relativi all'anno accademico 1942-43, gli studenti delle Università e degli Istituti dell'ordine universitario appartenenti a famiglie di disagiate condizioni economiche, che si trovino in una delle predette condizioni e gli studenti appartenenti a famiglie residenti nell'antica provincia di Zara. Per l'anno accademico 1942-43 resta sospesa l'applicazione delle leggi 26 gennaio 1942-XX, nn. 79 e 80, ferma restando l'abrogazione del Regio decreto-legge 22 giugno 1933-XI, n. 863, contenuta nella prima di esse.

Le somme per le tasse, soprattasse e contributi, non percepite in dipendenza del presente decreto dalle Università, dagli Istituti dell'ordine universitario e dai Regi istituti e scuole di istruzione tecnica e artistica con amministrazione autonoma, saranno rimborsate a carico del bilancio dello Stato.

Istituzione di Centri didattici. (2089)

ART. 1.

Il Ministro dell'educazione nazionale è autorizzato a istituire Centri didattici provinciali e nazionali, aventi per scopo di:

a) ravvivare negli uomini di scuola l'interesse per gli studi di metodologia didattica;

b) avviare e condurre ricerche pedagogiche e didattiche;

c) fornire agli studiosi, specializzati nelle discipline didattiche, ausilio di mezzi e materia d'indagine;

d) ispirare e favorire metodi nuovi d'insegnamento, creando, per saggiarne l'efficienza, classi sperimentali;

e) promuovere corsi di cultura educativa per le famiglie e corsi di differenziazione di-

dattica, di perfezionamento e di addestramento per gli insegnanti, compresi i maestri delle scuole elementari rurali;

f) procedere ad accertamenti di capacità degli alunni che aspirano ad essere accolti nei collegi del Littorio;

g) fornire, con la collaborazione dell'Università e della Scuola media e superiore, agli studenti che si consacreranno all'insegnamento, campo e mezzi di sperimentare se stessi nei primi impegni della pratica e suggerire opportuni metodi di accertamento nei concorsi;

h) procedere, per incarico del Ministro, alle ispezioni degli insegnanti dell'ordine medio e superiore, per la promozione ad ordinari.

I Centri didattici possono estendere la propria attività allo studio di altri problemi di carattere tecnico come l'orientamento professionale, i programmi, l'arredamento, il materiale didattico e scientifico, l'edilizia, i libri di testo; ed in relazione a tali attività, possono organizzare convegni, curare o favorire la preparazione di mostre scolastiche in Italia, o la partecipazione dell'Italia a mostre all'estero, raccogliere documenti della vita e dell'attività della scuola, promuovere o facilitare la pubblicazione di opere sulla vita scolastica nazionale, istituire biblioteche pedagogiche con particolare riguardo alla scuola italiana.

I Centri didattici provinciali e nazionali sono dotati di personalità giuridica di diritto pubblico.

ART. 2.

I singoli Centri didattici sono istituiti con decreto del Ministro dell'educazione nazionale, emanato d'intesa col Ministro delle finanze.

Il numero dei Centri nazionali è fissato in 10.

Con decreto Reale, promosso dal Ministro dell'educazione nazionale d'intesa con il Ministro delle finanze, saranno stabilite, in apposito regolamento, le norme generali per il funzionamento dei Centri didattici nazionali e provinciali.

Con decreto del Ministro dell'educazione nazionale sono approvati i regolamenti interni di ciascun Centro.

ART. 3.

I Centri hanno sede, ove è possibile, in locali propri che enti pubblici o privati, o singole persone, possono cedere, con convenzioni speciali, ai Centri stessi.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

ART. 4.

I provveditori agli studi seguono l'opera dei Centri provinciali e ne riferiscono al Ministero dell'educazione nazionale.

ART. 5.

A ciascun Centro provinciale è comandato — con decreto del Ministro dell'educazione nazionale, su proposta del provveditore agli studi — con funzioni di Direttore un dirigente o insegnante di ruolo, scelto fra quelli in servizio nella provincia.

La direzione dei Centri nazionali è affidata per comando o per incarico a persona di chiara fama negli studi pedagogici, scelta tra i funzionari ed insegnanti che appartengano od hanno appartenuto ai ruoli dipendenti.

Il Direttore cura l'esecuzione delle iniziative che il Centro promuove attraverso la Consulta, di cui all'articolo 10.

I funzionari ed insegnanti in attività di servizio, incaricati della direzione di Centri nazionali, sono comandati ai Centri stessi con decreto del Ministro dell'educazione nazionale. Qualora l'incarico della direzione di un Centro didattico nazionale sia affidato a persona che non sia più in attività di servizio, l'incarico stesso è ugualmente conferito con decreto del Ministro dell'educazione nazionale.

ART. 6.

In relazione all'importanza ed all'attività svolta dai singoli Centri il Ministro ha facoltà di comandare, con proprio decreto, a prestare servizio presso ciascun Centro provinciale non più di due persone, scelte tra presidi e professori di scuole dell'ordine medio e superiore e tra il personale insegnante e di vigilanza delle scuole dell'ordine elementare.

Tenuto conto dell'importanza e dei compiti affidati ai Centri nazionali, possono essere comandati, presso ciascun Centro nazionale, con le modalità stabilite dal precedente comma, non più di quattro persone scelte dal Ministro dell'educazione nazionale fra i funzionari e gli insegnanti che appartengano a uno dei ruoli dipendenti.

ART. 7.

Durante il comando presso il Centro didattico, il Direttore e coloro che vi sono comandati potranno essere dispensati dalle mansioni del loro ufficio.

Nei confronti del personale in attività di servizio che sia comandato ai Centri didattici

e contemporaneamente dispensato dalle mansioni di ufficio, il Centro è tenuto a corrispondere all'Erario il rimborso della spesa relativa al trattamento economico lordo spettante al detto personale, nonchè un contributo pari al 10 per cento dello stipendio ed altri assegni pensionabili.

ART. 8.

Per il funzionamento amministrativo e contabile e per le mansioni di ordine e di servizio, ogni provveditore agli studi può affidare ad impiegati dell'ufficio scolastico il compito di prestare l'opera loro presso il Centro didattico, ma detti impiegati non sono, in nessun caso, dispensati dagli obblighi del proprio ufficio.

ART. 9.

Il servizio prestato presso il Centro così dal Direttore, come da coloro che vi sono comandati e dagli impiegati dell'ufficio scolastico, può essere remunerato con speciale compenso.

La misura massima del compenso sarà stabilita dal regolamento previsto dall'articolo 2, terzo comma, della presente legge.

ART. 10.

L'attività di ogni Centro è diretta da una Consulta, composta di un numero di membri che varia in relazione all'importanza, alle caratteristiche, alla natura e ai tipi di scuola, ma che in nessun caso può essere superiore a sette. Il Direttore è membro della Consulta.

ART. 11.

I membri della Consulta dei Centri provinciali sono proposti dal provveditore agli studi, e nominati dal Ministro dell'educazione nazionale, che ne designa il presidente.

Della Consulta dei Centri provinciali fa parte di diritto il fiduciario provinciale dell'Associazione fascista della Scuola e un rappresentante delle famiglie degli alunni.

I membri e il presidente della Consulta dei Centri nazionali sono nominati dal Ministro dell'educazione nazionale.

Ai membri della Consulta può essere concessa una retribuzione annuale in relazione al lavoro compiuto. La misura massima di detta retribuzione sarà fissata dal regolamento di cui all'articolo 2 della presente legge.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

ART. 12.

Speciali missioni possono essere affidate, previa autorizzazione del Ministro dell'educazione nazionale, a persone dipendenti dal Ministero stesso.

ART. 13.

Ciascun Centro didattico provvede alle spese per il funzionamento:

- a) col contributo dello Stato;
- b) con erogazioni delle provincie, dei comuni, di enti pubblici e privati, di Istituti scolastici e di singole persone;
- c) col contributo dell'Ente Nazionale per l'Insegnamento Medio e Superiore;
- d) con eventuali tasse, che possono essere autorizzate dal Ministro dell'educazione nazionale, d'intesa con quello delle finanze, a carico dei frequentanti speciali corsi e lezioni organizzate dal Centro;
- e) col provento della vendita di eventuali pubblicazioni curate dal Centro.

ART. 14.

Ogni Centro ha un proprio bilancio, compilato sulla base dei mezzi finanziari di cui dispone.

L'anno finanziario coincide con l'anno scolastico.

Entro il mese di luglio di ogni anno la Consulta delibera il bilancio preventivo per l'anno successivo ed entro il 31 dicembre il bilancio consuntivo per l'esercizio decorso.

I bilanci sono sottoposti, per la loro approvazione, al Ministro dell'educazione nazionale, rispettivamente entro il mese di agosto e di gennaio.

Col decreto di cui al 3° comma dell'articolo 2 della presente legge sarà stabilita la procedura da seguire per la revisione dei bilanci.

ART. 15.

Per il finanziamento dei singoli Centri didattici da parte del Ministero dell'educazione nazionale è istituito nel bilancio del Ministero uno speciale capitolo con lo stanziamento di lire 7,000,000 per l'esercizio 1942-43 e di lire 10,000,000 per gli esercizi successivi.

Con decreto del Ministro delle finanze sono disposte nel bilancio del Ministero dell'educazione nazionale le necessarie variazioni.

Tutte le spese per indennità, missioni, commissioni e compensi a coloro che prestano l'opera propria a favore dei Centri didattici sono a carico del detto capitolo di bilancio.

ART. 16.

Ciascun Centro didattico è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale; ogni attività dei Centri deve essere preventivamente autorizzata dal Ministero.

A tale scopo presso il Ministero stesso è istituito un Comitato centrale composto dei Direttori generali del Ministero, del Fiduciario nazionale dell'Associazione fascista della Scuola, del Commissario dell'Ente Nazionale per l'Insegnamento Medio e Superiore, del Segretario nazionale del Sindacato fascista degli insegnanti, di sei ispettori centrali tecnici, di due provveditori agli studi e di non più di tre persone scelte tra studiosi di problemi didattici e scolastici. Il Comitato è presieduto dal Sottosegretario di Stato.

Organo esecutivo delle decisioni del Comitato centrale è l'Ispettorato generale amministrativo per i Centri didattici che si istituisce presso il Ministero dell'educazione nazionale.

Capo dell'Ispettorato è un ispettore generale del Ministero.

Il capo dell'Ispettorato generale fa parte del Comitato centrale.

Al predetto Ispettorato possono essere comandate non più di quattro persone scelte tra presidi e professori di scuole dell'ordine medio e superiore e tra il personale di vigilanza e maestri delle scuole dell'ordine elementare.

ART. 17.

Il Ministro dell'educazione nazionale potrà promuovere, d'intesa con il Ministro delle finanze, la trasformazione degli enti od istituti che svolgano opera avente attinenza con i compiti affidati ai Centri didattici secondo la presente legge.

